



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 46

1^a COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

422^a seduta: mercoledì 1° agosto 2012

Presidenza del presidente VIZZINI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3417) Deputato D'ALEMA ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati.

(2932) PARDI. – Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di controllo parlamentare sulle attività del sistema di informazione per la sicurezza e norme di interpretazione autentica

(3362) ESPOSITO ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3417. Assorbimento dei disegni di legge nn. 2932 e 3362)

PRESIDENTE	Pag. 3, 10
BIANCO (PD)	5
* D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)	6
DE GENNARO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	3
DIGILIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	9
DIVINA (LNP)	9
PARDI (IdV)	8
SAIA (CN:GS-SI-PID-IB-FI)	8
SALTAMARTINI (PdL)	7
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	11

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri De Gennaro e per il lavoro e le politiche sociali Guerra.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3417) Deputato D'ALEMA ed altri. – *Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto*, approvato dalla Camera dei deputati.

(2932) PARDI. – *Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di controllo parlamentare sulle attività del sistema di informazione per la sicurezza e norme di interpretazione autentica*

(3362) ESPOSITO ed altri. – *Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3417. Assorbimento dei disegni di legge nn. 2932 e 3362)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3417, 2932 e 3362, sospesa nella seduta del 31 luglio.

Ricordo ai colleghi che nella seduta di ieri sono stati illustrati gli emendamenti e resi i pareri. Sono stati altresì ritirati gli emendamenti 1.1 e 1.2 e trasformati in un ordine del giorno, che è stato accolto dal Governo. Parimenti, l'emendamento 12.1 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno, anch'esso accolto dal Governo.

Riprendiamo quindi l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3417, da me proposto a base dell'esame, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e dei relativi emendamenti, pubblicati in allegato alla seduta del 31 luglio.

Confermo il parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

DE GENNARO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5, su cui è stato presentato l'emendamento 5.1, presentato dai senatori Belisario e Pardi, che metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6, su cui è stato presentato l'emendamento 6.1, presentato dai senatori Belisario e Pardi, che metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8, su cui sono stati presentati gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Belisario e Pardi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dai senatori Belisario e Pardi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'articolo 10, su cui è stato presentato l'emendamento 10.1, presentato dai senatori Belisario e Pardi, che metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo quindi alla votazione finale.

BIANCO (*PD*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, prima di entrare nel merito delle ragioni che spingono i senatori del Gruppo del Partito Democratico a votare a favore di questo disegno di legge, vorrei sottolineare un aspetto di carattere metodologico.

Signor Presidente, nella scorsa legislatura questa Commissione licenziò un'importante riforma dei servizi di informazione per la sicurezza, (legge n. 124 del 3 agosto 2007) che fu poi approvata, nell'identico testo, dall'Aula. I relatori del provvedimento furono i colleghi Sinisi e Pastore attualmente facenti parte rispettivamente del Gruppo del Partito Democratico e del Gruppo del Popolo della Libertà, allora di opposizione.

Si è trattato di uno dei pochissimi disegni di legge di iniziativa parlamentare che, nell'ambito della precedente e dell'attuale legislatura, sono giunti ad un'approvazione definitiva. La materia era per altro delicatissima, trattandosi di una riforma organica del sistema di informazione e di sicurezza del Paese. La riforma è entrata in funzione gradualmente, dovendo superare comprensibili difficoltà, stante il fatto che tale norma andava ad incidere profondamente sull'organizzazione del comparto. Il provvedimento in questione, infatti, non si è limitato a cambiare i nomi delle varie istituzioni (da SISMI ad AISE, da SISDE ad AISI, da COPACO a COPASIR), ma ha inciso profondamente sulla materia, trasformando gli strumenti di controllo parlamentare e rafforzandone il ruolo.

La riforma, come dicevo, è entrata in vigore e sono stati approvati i decreti attuativi.

Oggi, come è giusto e naturale che sia, a qualche anno dall'approvazione della suddetta norma, si rende necessaria la messa a punto di un meccanismo che era stato varato e su cui si era registrato un ampio consenso (la riforma fu approvata quasi all'unanimità).

Ciò detto, il provvedimento in esame contiene modifiche sostanziali importanti riguardanti alcuni aspetti estremamente delicati. Desidero citarne alcuni. Anzitutto, viene affidata ad un Ministro o ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo incaricato, l'esclusiva responsabilità per la materia dei servizi di informazione e sicurezza. Credo che si comprenda perfettamente il significato di questa norma, stante la quale un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri che svolge le funzioni di segretario del Consiglio dei ministri non potrà contemporaneamente occuparsi dei servizi, in ragione della delicatezza dell'incarico e per motivazioni del tutto ovvie, che non hanno bisogno di essere qui ulteriormente spiegate. Viene inoltre rafforzato il ruolo dell'apposito Comitato parlamentare in materia di segreto di Stato, con un approccio molto equilibrato e serio. Vengono inoltre definiti alcuni aspetti importanti per quanto riguarda le operazioni sotto copertura ed il rapporto con la magistratura. Né vanno trascurati alcuni argomenti estremamente delicati che affronta la norma e che i colleghi della Commissione giustizia hanno posto in evidenza.

In linea generale, per quanto riguarda l'*iter* del provvedimento, vorrei sottolineare all'attenzione della Commissione due aspetti, il primo dei quali di carattere metodologico. Nel merito va detto che interveniamo oggi in questa materia per responsabilità preminente del Parlamento, che ha dato l'impulso legislativo, assistito, come è naturale che sia, dal Governo e, nella fattispecie, dal sottosegretario De Gennaro, che conosco da lungo tempo e che stimo, il quale ha fornito tutta l'assistenza necessaria affinché il testo fosse adeguato anche dal punto di vista tecnico e politico. Ripeto, però, che ci stiamo riferendo ad un'iniziativa di carattere parlamentare che per di più – mi piace sottolinearlo – vede la convergenza di esponenti di diverse forze politiche di differente orientamento, sia della maggioranza che dell'opposizione, sul testo in esame, tant'è che esso è stato approvato con ampia maggioranza presso la Camera dei deputati.

Per queste ragioni, sottolineando anche il metodo adottato in questa circostanza in cui si interviene a distanza di qualche tempo dall'approvazione di una riforma per apportare gli opportuni aggiustamenti, annuncio che i senatori del Gruppo del Partito Democratico voteranno convintamente a favore del provvedimento.

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, preannuncio il voto favorevole al provvedimento in esame.

Il collega Bianco ha ricordato che, dopo 30 anni, nella scorsa legislatura il Parlamento ha adottato una riforma organica dell'organizzazione dei servizi di *intelligence* e delle norme relative al segreto di Stato. Si tratta di una riforma molto importante ed è ovvio che, dopo un certo periodo di tempo, essa abbia bisogno di essere monitorata, rodada e verificata.

Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare, il quale – lo ricordo – ha visto l'iniziativa del Presidente del COPASIR e di autorevoli

componenti del Comitato parlamentare, è finalizzato ad integrare quelle parti della legislazione che appaiono carenti, ad esempio con riferimento al pericolo di attacchi informatici e al *cyberterrorism*. Altrettanto importanti sono le previsioni, contenute nel testo in esame, sia in tema di strutture interne all'organizzazione dell'*intelligence* italiana, cui si riconoscono maggiori poteri di intervento, azione, coordinamento e raccordo, sia con riferimento al rapporto tra le attività di *intelligence* e la magistratura.

Quindi riteniamo che il testo in esame sia utile e positivo e, per queste ragioni, preannunciamo il nostro voto favorevole.

SALTAMARTINI (*PdL*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà.

Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare in sede deliberante rafforza le disposizioni della precedente legge 3 agosto 2007, n. 124. Esso, in particolare, rafforza la funzione del Presidente del Consiglio dei ministri con la possibilità di delegare ad un'autorità apposita, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, la stessa funzione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; la norma inoltre assicura molto opportunamente la possibilità di svolgere ispezioni sui servizi AISI e AISE ed accentra al DIS il potere di approvvigionamento rispetto a tutte le esigenze funzionali ed organizzative dei due servizi. Prevede, poi, che gli ufficiali ed agenti appartenenti ai Corpi di polizia, ma trasferiti ai servizi e quindi muniti di apposita tessera di riconoscimento, non siano ritenuti ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria per l'ovvia considerazione che per questo motivo sarebbero assoggettati all'autorità giudiziaria. Attribuisce inoltre funzioni di pubblica sicurezza per le esigenze funzionali dei servizi ad alcuni loro appartenenti. Inoltre, molto opportunamente tende ad accentrare le funzioni dell'autorizzazione alle intercettazioni preventive ad un unico organo dell'autorità giudiziaria (in questo caso, il procuratore presso la Corte di appello di Roma).

In sostanza, ritengo sia un tentativo idoneo a realizzare un servizio segreto per un Paese avanzato e per una democrazia che deve cooperare nel contrasto al terrorismo internazionale con altri servizi di sicurezza che detengono i poteri cui ho fatto riferimento già da lunghi anni.

Infine, sottolineo (al riguardo non si fa alcun richiamo negli interventi parlamentari) l'importante contributo che fin dal 1992 i servizi forniscono alle indagini in materia di contrasto alle associazioni mafiose.

Credo, dunque, che questo sia un importante passo in avanti.

A seguito dell'approvazione delle norme in esame il comitato parlamentare COPASIR vedrà ampliata la sua sfera di influenza e di controllo sull'attività dei nostri servizi di sicurezza. Lo stesso personale potrà essere corroborato dal fatto che in questo modo il lavoro sarà più controllato, ma naturalmente anche più certo in termini di salvaguardia delle attività operative, cosa che precedentemente non sempre è avvenuta nel nostro Paese.

Pertanto, signor Presidente, ribadendo il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà sul presente provvedimento, ringrazio i colleghi

senatori e deputati componenti del COPASIR ed il qui presente senatore Esposito, che ha partecipato alla predisposizione del testo in esame.

SAIA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo e faccio mie tutte le valutazioni svolte dai colleghi intervenuti, in particolare quelle del senatore Saltamartini sulla bontà del provvedimento in esame circoscritto da una sorta di rodaggio, per altro piuttosto lungo (più di quattro anni), rispetto alla riforma.

Pur facendo mie le valutazioni sugli aspetti positivi relativi al miglioramento della funzionalità delle Agenzie e dei vari soggetti che la legge n. 124 del 2007 ha disciplinato, non posso però non sottolineare come purtroppo la riforma del 2007 sia figlia di un quadro generale vigente nell'ambito della sicurezza nel nostro Paese, che ci vede costantemente fermi ed in ritardo su una serie di fronti, a cominciare dalla razionalizzazione delle Forze dell'ordine e quindi di ambiti collegati all'azione delle agenzie di sicurezza. È quindi necessaria un'attenta riflessione sulla razionalizzazione delle Forze dell'ordine (rispetto alla quale ci attestiamo agli ultimi posti in Europa), oltre che sulla duplicità delle agenzie e dei servizi, magari in un momento politicamente più sereno. Occorrerebbe riflettere nel merito anche perché, nonostante la norma sia ben definita e chiara, si è fatta sempre più labile la suddivisione tra interno ed esteri; penso a quanto accaduto negli ultimi anni ed agli aspetti negativi, e non solo positivi, emersi nell'ambito dei servizi (non parlo degli scontri di poteri), a volte creando situazioni spiacevoli dal punto di vista istituzionale.

Ribadisco, quindi, la necessità di svolgere una riflessione generale su tutto il settore del sistema della sicurezza.

Anche la riforma in esame, per certi versi, è figlia di una serie di compromessi. Purtroppo la politica, sempre più debole di fronte a tale situazione, sembra non avere il coraggio di guardare con forza al quadro di insieme che sicuramente non ci vede primeggiare. Occorre, dunque, una razionalizzazione chiara e definita del sistema della sicurezza, dell'ordine pubblico e dei servizi del nostro Paese.

In ogni caso, poiché il provvedimento in esame migliora la funzionalità, noi non potremo che esprimere un voto favorevole.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, dal 12 dicembre 1969, data della strage nella Banca dell'agricoltura in piazza Fontana a Milano (giustamente soprannominata «strage di Stato» giacché è stato dimostrato nel modo più ampio che di questo si è trattato), la politica italiana è stata contrassegnata per decenni da fenomeni stragisti, in cui sono stati ampiamente coinvolti i servizi.

Non intendo ripercorrere la storia del nostro Paese, ma sottolineo che, dall'antico e nefasto Ufficio affari riservati del Viminale fino a periodi purtroppo relativamente recenti, i servizi hanno svolto un ruolo fondamentale nel depistare, mistificare ed impedire le indagini sui fenomeni sopra accennati.

Dunque, auspico che il provvedimento in esame offra un contributo serio al cambiamento di un costume purtroppo profondamente radicato. Ricordo che questa riforma è stata in parte realizzata con il contributo fattivo dei nostri Gruppi parlamentari.

Preannuncio, dunque, il voto favorevole del mio Gruppo, ribadendo l'auspicio che tale provvedimento possa consentire un radicale cambiamento di costume nei rapporti tra i servizi, le autorità politiche, la magistratura e le indagini della Polizia di Stato.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, il Gruppo Lega Nord esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame, anche se con qualche piccola osservazione e riserva.

In più occasioni, abbiamo affermato che la «macchina» dei nostri servizi non è al *top*, non funziona perfettamente. In particolare, avremmo molto a cuore la copertura delle persone che operano in questo ambito, assicurando loro la massima garanzia.

In più occasioni, abbiamo avuto notizia addirittura di provvedimenti della magistratura con cui si chiedeva l'ottenimento di documentazione e abbiamo rilevato come il sistema non sia stato in grado di opporre, in tali circostanze, il segreto di Stato, né, di volta in volta, di garantire la copertura degli operatori.

Vorrei poi richiamare un'osservazione che è già stata effettuata da altri colleghi. Mi domando se abbia ancora senso mantenere due distinte agenzie, dal momento che a livello internazionale esiste un solo ordinamento dei servizi, militare e civile. Mantenendo due strutture – le agenzie SISMI/SISDE e AISE/AISI – si pone, infatti, l'esigenza del coordinamento per tutte le operazioni «a scavalco» (ossia che vedono l'interazione tra le azioni militari e quelle civili), al punto da dover creare un dipartimento con funzioni ulteriori, ma – soprattutto – di garanzia. Mi chiedo se non sia il caso di revisionare in senso organico questa macchina, al fine di ottenere una opportuna semplificazione del sistema.

DIGILIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Il nostro voto, sia pure *obtorto collo*, sarà favorevole al provvedimento. A mio avviso, tuttavia, il nostro intervento sarebbe dovuto approdare ad una più seria riforma. Infatti, se è vero che ci sono due agenzie, va detto però che di frequente osserviamo entrare in azione la terza agenzia, quella dei servizi deviati. Se non c'è trasparenza nell'impostazione generale, non si è in grado di rendere un servizio di sicurezza al Paese.

Mi spiego meglio. Mi chiedo come possa accadere che il Presidente del Consiglio venga intercettato per due anni e il Presidente della Repubblica, o chi per lui, per sei mesi, senza che i servizi ne sappiano nulla. Ma allora chi li paga? A chi fanno capo i servizi? Questo è un interrogativo che è stato posto anche dal senatore Pardi, il quale a tale riguardo ha fatto riferimento alle stragi di Stato ed al coinvolgimento dei servizi. Rispetto a come è impostato il sistema si può sperare, ma non essere certi di risolvere le questioni annose dei servizi preposti alla difesa nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 3417, nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

(All'unanimità).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 2932 e 3362.

I lavori terminano alle ore 15,25.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 3417

d'iniziativa dei deputati D'ALEMA, CICCHITTO, LAFFRANCO, e ROSATO

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

(Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri)

1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Autorità delegata)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è inserito il seguente:

«1-bis. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Dipartimento delle informazioni per la sicurezza)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

«*d-bis*) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, nonché delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera *c*) del presente comma, coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali»;

b) alla lettera *i*), dopo le parole: «al comma 7.» è inserito il seguente periodo: «Con le modalità previste da tale regolamento è approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attività dell'ufficio ispettivo.»;

c) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*n-bis*) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di identità di copertura)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, i documenti indicati al comma 1 del presente articolo, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, non conferiscono le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia tributaria».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è inserito il seguente:

«2-*bis*. È compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonché verificare che le attività di informa-

zione previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai principi della presente legge».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

1. Al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la parola: «unanime» è sostituita dalle seguenti: «a maggioranza dei due terzi».

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato esprime, altresì, il proprio parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonché sul piano annuale delle attività dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i)».

2. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: «dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla ricezione dell'atto».

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di accertamento di condotte illegittime o irregolari)

1. L'articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. – *(Accertamento di condotte illegittime o irregolari)* – 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora, sulla base degli elementi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni, deliberi di procedere all'accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o da ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne ai sensi dell'articolo 4, comma

3, lettera *i*). Le relazioni conclusive delle inchieste interne sono trasmesse integralmente al medesimo Comitato parlamentare».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di relazione al Parlamento)

1. All'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-bis.* Alla relazione di cui al comma 1 è allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica».

Art. 10.

(Modifica all'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di tutela del segreto di Stato)

1. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato».

Art. 11.

(Modifica all'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato)

1. Dopo il primo periodo del comma 9 dell'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato».

Art. 12.

(Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa)

1. L'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – *(Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa)* – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni».

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

